

Codice DB1424

D.D. 20 giugno 2013, n. 1485

**L.R. 09.08.1989 n. 45 e s.m.i. - Richiedente: Comune di Sauze d'Oulx (TO) - Autorizzazione lavori in area soggetta a vincolo idrogeologico. Tipo di intervento : "Ridefinizione pista sci principianti Clotes" in Comune di Sauze d'Oulx (TO).**

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

*determina*

di autorizzare ai sensi della Legge regionale 09.08.1989 n. 45, il Comune di Sauze d'Oulx (TO) con sede in Via della torre, n. 11 – 10050 – Sauze d'Oulx (TO), ad effettuare le modificazioni del suolo necessarie alla “Ridefinizione pista sci principianti Clotes” sulle superfici individuate dalla documentazione tecnico-progettuale, di area complessiva pari a 3.600 m<sup>2</sup> solo parzialmente boscata, a condizione che i lavori siano effettuati rispettando scrupolosamente il progetto, allegato all’istanza, che si conserva agli atti.

L’autorizzazione è subordinata al rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. i mezzi d’opera dovranno utilizzare la viabilità esistente, evitando scavi e riporti non strettamente inerenti il progetto;
2. al fine di un ottimale recupero ambientale finale dovrà essere previsto, per tutte le aree oggetto di scavo e su quelle di riporto, il preventivo scotico del terreno vegetale ed il suo accantonamento per il successivo ricoprimento e inerbimento;
3. l’efficacia delle operazioni di inerbimento dovrà essere seguita verificando l’effettivo ripristino del manto vegetale, secondo le indicazioni fornite dalla documentazione progettuale, e provvedendo eventualmente alla ripetizione delle operazioni di inerbimento in caso di insuccesso;
4. dovrà essere ripristinata completamente, dopo la realizzazione dei lavori di allargamento della sezione, la funzionalità dei drenaggi superficiali mediante le canalette di scolo trasversali che dovranno convogliare le acque superficiali nella rete idrica già presente.

Ai sensi dell’art. 8 comma 3 della L.r. 45/89, il soggetto titolare dell’autorizzazione è esonerato dall’obbligo di costituire, prima dell’inizio dei lavori, un deposito cauzionale a favore della Regione Piemonte in quanto le opere sono realizzate con il concorso finanziario pubblico.

Ai sensi dell’art. 9 della L.r. 45/89 il titolare dell’autorizzazione è esonerato dal versamento del corrispettivo del rimboschimento trattandosi di opere di interesse pubblico.

Il beneficiario è comunque tenuto alla compensazione di cui all’art. 4 del D.lgs. 227/2001 mediante opere di rimboschimento o di miglioramento forestale su una superficie pari a quella boscata effettivamente trasformata.

I lavori dovranno essere ultimati entro 24 mesi dalla data della presente determinazione.

E' fatta salva la possibilità di dettare ulteriori prescrizioni qualora se ne accertasse la necessità a seguito di verifiche, effettuate dai soggetti competenti, in corso d'opera o al termine dei lavori.

La presente autorizzazione è rilasciata esclusivamente per gli interventi oggetto di istruttoria. Sono fatti salvi i diritti e gli interessi di Terzi, le competenze di altri Organi, Amministrazioni od Enti, nonché la possibilità di dettare ulteriori prescrizioni qualora se ne accertasse la necessità.

Eventuali violazioni e/o omissioni dei disposti della presente determinazione saranno perseguite a norma delle leggi vigenti.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto.

Il Dirigente  
Franco Licini